

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Agenzia delle Entrate

e

Comune di Ancona

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNE DI ANCONA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo dì 26 del mese di maggio, fra l'Agencia delle Entrate (C.F. 06363391001), rappresentata dal dott. Carmelo Rau, nella sua qualità di Direttore Regionale delle Marche, ed il Comune di Ancona (C.F. 00351040423), rappresentato dall'Avv. Valeria Mancinelli nella sua qualità di Sindaco legale rappresentante dell'Ente, delegato alla stipula del presente atto con Delibera di Giunta n. 702, in data 30/12/2014, esecutiva ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, reca norme in materia dell'organizzazione del Governo ed individua l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell' amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, prevede, all'articolo 59, che la base dei dati catastali gestita dall'Agencia del Territorio rientra nell'ambito dei dati territoriali di interesse nazionale;
- l'articolo 37, comma 54, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede che i costi a carico delle regioni, provincie e comuni per la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agencia del Territorio, sono unicamente quelli di connessione;
- il Decreto 13 novembre 2007 del Direttore dell'Agencia del Territorio, emanato di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza Unificata, ha definito le regole tecniche economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica , in attuazione dell'articolo 59, comma 7-bis, del Codice dell' amministrazione digitale;
- l'articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto l'incorporazione dell'Agencia del Territorio nell'Agencia delle Entrate a decorrere dal 1° dicembre 2012;

CONSIDERATO CHE

- le attività di allineamento e aggiornamento degli atti catastali alla realtà immobiliare sono propedeutiche ad una corretta gestione territoriale e finalizzate al miglioramento dei livelli di qualità dei servizi erogati ai cittadini;
- i suddetti interventi consentono di ottimizzare la qualità delle informazioni catastali gestite, in allineamento e coerenza con quelle comunali, contribuendo altresì alla cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nelle aree di rispettiva competenza delle due amministrazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Ancona, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Oggetto del Protocollo d'intesa

L'Agenzia delle Entrate e il Comune di Ancona stipulano il presente Protocollo d'intesa, che definisce:

- le modalità operative per attuare gli ulteriori interventi sulle banche dati catastali e comunali compatibili con la specificità del Comune di Ancona;
- gli standard di comunicazione e trasferimento dei dati;
- gli impegni tecnico-economici assunti dalle due parti.

Le parti convengono che tale Protocollo è stipulato per il conseguimento delle sotto indicate finalità:

- 1) *Alta Valenza Fiscale, allineamento* delle banche dati e miglioramento della fruibilità dei servizi catastali, secondo quanto previsto dal successivo art. 2;
- 2) studio finalizzato alla verifica dei presupposti per l'applicazione del comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il conseguimento di obiettivi di equità fiscale da parte del Comune di Ancona;
- 3) collaborazione tra l'Agenzia ed il Comune, con particolare riferimento all'interscambio delle informazioni necessarie alla verifica puntuale dei classamenti, al fine di eliminare le sperequazioni dell'attuale sistema;
- 4) Studi preliminari per la corretta attuazione della riforma del catasto.

Art. 2

Alta Valenza Fiscale, allineamento delle banche dati e miglioramento della fruibilità dei servizi catastali

Gli interventi per l'ottimizzazione della fruibilità dei servizi catastali, anche ai fini del recupero dell'evasione ed elusione fiscale, si articolano nelle seguenti aree di attività:

- a) verifica dell'effettivo stato dei fabbricati accatastati nelle categorie F/3 (unità in corso di costruzione) ed F/4 (unità in corso di definizione), con attribuzione della rendita nei casi in cui gli immobili sono stati ultimati (R.D. 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla Legge 11 agosto 1939, n. 1249);
- b) perequazione dei classamenti del Catasto Edilizio Urbano attraverso l'utilizzo dei vigenti strumenti normativi, quali l'art. 1, comma 336 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata segnalati dal Comune, in quanto non dichiarati in catasto, ovvero per la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie.
- c) partecipazione alla ordinaria attività di accertamento fiscale, in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria, per variazioni puntuali del classamento, per i casi di classamento palesemente non congruo rispetto a fabbricati simili e aventi medesime caratteristiche (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58 (Finanziaria 1997);
- d) ricognizione dei fabbricati "fotoidentificati" compresi gli ampliamenti che non risultano dichiarati al catasto, o di quelli che hanno perso i requisiti di ruralità ai fini fiscali (Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 36), con particolare riguardo a quelli segnalati dall'Ufficio come "non visualizzabili" o "non raggiungibili";
- e) riclassamento di immobili urbani già censiti nelle categorie del gruppo "E" ad eccezione delle E/7 ed E/8 (Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40);
- f) allineamento cartografico e censuario tra le banche dati del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano anche sulla scorta degli elementi disponibili presso il Comune di Ancona;
- g) allineamento dati fra Catasto Terreni e Catasto Edilizio Urbano (censuario) ed esecuzione delle corrispondenti variazioni, al fine di pervenire all'unificazione dell'identificativo catastale per ogni immobile, con minimizzazione delle variazioni dell'identificativo catastale del Catasto Edilizio Urbano;

- h) verifica, allineamento ed aggiornamento dei toponimi e dei numeri civici contenuti negli archivi informatizzati delle due amministrazioni, tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul "Portale per i Comuni";
- i) segnalazioni da parte del Comune sugli immobili urbani, ai sensi dell'art. 34-*quinquies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, della legge 9 marzo 2006, n. 80, tramite le funzionalità messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul "Portale per i Comuni";
- j) studio finalizzato alla verifica dei presupposti per l'applicazione del comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il conseguimento di obiettivi di equità fiscale da parte del Comune di Ancona

Le modalità esecutive saranno descritte in dettaglio in allegati tecnici redatti secondo i criteri di cui al successivo art. 6, al momento della pianificazione ed attuazione di ciascuna attività.

ART. 3

Scambi informativi banche dati

In caso di attività di competenza del Comune, la fornitura di dati finali deve avvenire secondo le specifiche stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio, il Comune può fornire una fattiva collaborazione per garantire un utile supporto per tutte quelle operazioni propedeutiche all'accertamento, con le modalità da concordare.

ART. 4

Scambi di informazioni e dati per la realizzazione di studi preliminari alla corretta identificazione del patrimonio urbano

Le parti si impegnano a realizzare studi preliminari finalizzati al perseguimento di risultati ottimali in termini di equità fiscale e lotta all'evasione legati al patrimonio immobiliare.

Art. 5

Piano delle attività

Per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le attività attualmente previste sono ripartite tra le due Amministrazioni secondo il prospetto sotto riportato:

| Art. | LAVORI | 1° ANNO (2015) | | 2° ANNO (2016) | | 3° ANNO (2017) | |
|------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Comune | Agenzia | Comune | Agenzia | Comune | Agenzia |
| 2.a | Verifica degli immobili accatastati nelle categorie F3 e F4 | * | * | * | * | | |
| 2.b | Perequazione classamenti ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 336 | * | * | * | * | * | * |
| 2.c | Variazioni puntuali del classamento (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58) | * | * | * | * | * | * |
| 2.d | Ricognizione dei fabbricati "fotoidentificati" o "ex-rurali" | * | * | * | * | * | * |
| 2.e | Riclassamento immobili urbani già censiti nelle categorie del gruppo "E" | * | * | * | * | | |
| 2.f | Allineamento cartografico e censuario tra le banche dati del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano | * | * | * | * | * | * |
| 2.g | Allineamento dati fra Catasto Terreni e Catasto Edilizio Urbano (censuario) ed esecuzione delle corrispondenti variazioni | * | * | * | * | * | * |
| 2.h | Verifica, allineamento ed aggiornamento dei toponimi | * | * | * | * | | |
| 2.i | Verifica criticità adempimenti previsti dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 34-quinquies | * | * | * | * | * | * |
| 2.j | Studio finalizzato alla verifica dei presupposti per l'applicazione del comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 | | | * | * | * | * |
| 4 | Scambi di informazioni e dati per la realizzazione di studi preliminari alla corretta identificazione del patrimonio urbano | * | * | * | * | * | * |

Le parti si impegnano a realizzare le attività descritte nei precedenti articoli 2 e 4 entro quanto stabilito in tabella.

ART. 6

Coordinamento e monitoraggio delle attività

La programmazione operativa ed il monitoraggio delle attività descritte nel presente Protocollo d'intesa, sono predisposti da un Tavolo tecnico costituito da quattro

membri nominati d'intesa tra le due Amministrazioni, coordinato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale di Ancona - Territorio d'intesa con il Direttore Regionale Marche dell'Agenzia delle Entrate, o da persona dallo stesso delegata.

In particolare, la programmazione operativa ed il monitoraggio delle attività sono attuati tramite:

1. la ricognizione dello stato dell'arte;
2. la definizione di piani di attività annuali, effettuata prima dell'inizio di ogni anno e per il solo primo anno prima dell'inizio delle attività, nel rispetto del programma descritto nella sopraindicata tabella tecnico-economica, di cui all'art. 5;
3. l'organizzazione delle fasi operative;
4. la verifica periodica, con cadenza almeno trimestrale, ed annuale dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate da ciascuna Amministrazione. Le eventuali criticità presentatesi nel corso delle attività svolte, saranno sottoposte all'esame del coordinatore perché indirizzi le attività programmate tenendo conto di tali emersioni.
5. Le verifiche dei risultati e le criticità di cui al punto precedente dovranno essere portate a conoscenza della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, tramite una dettagliata relazione del coordinatore e/o della Direzione Regionale Marche.

Ogni fase dei lavori è preceduta dalla stesura di un programma di dettaglio concordato, nel quale sono definite congiuntamente le priorità degli obiettivi da conseguire e le modalità operative.

Il Tavolo tecnico provvederà anche alla stesura finale dello studio descritto al precedente art. 2, comma j, che dovrà essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto e Cartografia ed alla Direzione Regionale Marche, al fine di effettuare le opportune valutazioni.

Le parti individuano i seguenti componenti del Tavolo Tecnico

per l'Agenzia delle Entrate

(Ing. Roberto Familume)

(geom. Paolo Carloni)

per il Comune

(Arch. Giacomo Circelli)

(Dott. Leonardo Giacchetta)

Non è previsto alcun onere economico per il funzionamento del Tavolo tecnico.

ART. 7

Modalità operative

Le modalità operative per l'esecuzione delle attività descritte nel presente Protocollo sono da ricondursi a quanto previsto dalla normativa vigente o da specifiche tecniche già in uso per analoghe attività.

In caso di carenza di apposite specifiche tecniche, le stesse devono essere tempestivamente evidenziate all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto e Cartografia e alla Direzione Regionale Marche, al fine di permettere la redazione degli articolati tecnici ritenuti necessari.

ART. 8

Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le parti, sulla base delle relazioni sullo stato di attuazione dei risultati raggiunti, predisposte dal Tavolo Tecnico, prima della scadenza del terzo anno, valutano la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d'intesa.

ART. 9

Clausole di salvaguardia

I soggetti incaricati alla trattazione dei dati sono tenuti ad osservare le norme e la prassi che regolano l'accesso diretto e puntuale ai dati catastali ed ipotecari, tenuto anche conto che le banche dati contengono dati personali, tutelati a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

per

l'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Direttore Regionale delle Marche

Dott. Carmelo Rau

per il

COMUNE DI ANCONA

Il Sindaco

Avv. Valeria Mancinelli
